

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 583

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROMITA, REGGIANI, NAPOLI, ROSSI PAOLO, NICOLAZZI, BRANDI, ORLANDI, MASSARI, VIZZINI, PRETI, BUCALOSSI, SILVESTRI, CETRULLO

Presentata il 12 ottobre 1963

Istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni alle colture agricole dovuti a calamità naturali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ogni anno la produzione agricola di numerosissime aziende viene danneggiata da calamità atmosferiche; ogni anno i già modesti redditi di un gran numero di lavoratori dediti all'agricoltura, subiscono una notevole diminuzione.

Non è possibile avere un quadro esatto dei danni che la grandine, il gelo, la siccità e altre calamità atmosferiche arrecano annualmente alla produzione agricola nazionale. Possiamo però farne una valutazione sufficientemente approssimata, prendendo come base la rilevazione dei danni provocati dalla grandine, che purtroppo sono gli unici che vengono periodicamente rilevati.

I dati più recenti, forniti dall'Ufficio centrale di meteorologia ed ecologia agraria, e riguardanti il periodo 1949-54 sono appresso riportati:

Anni	Milioni di lire
1949	53.542
1950	56.327
1951	94.089
1952	94.029
1953	107.486
1954	57.828
media 1949-54	77.222

Come si vede la media annuale dei danni nel periodo considerato è stata di oltre 77 miliardi; cifra impressionante se si tiene conto che questi dati riguardano solamente i danni provocati dalla grandine.

È piuttosto difficile stabilire se nel periodo che va dal 1954 ad oggi i danni arrecati alle colture agricole sono stati superiori o inferiori, ma non riteniamo di essere molto lontani dal vero se pensiamo che quasi sicuramente sono stati superiori. Dobbiamo infatti tener conto del fatto che le zone maggiormente soggette al rischio della grandine sono quelle delle province di Bergamo, Brescia, Verona, Mantova, Torino, Asti, Vercelli, Alessandria, ecc., zone cioè nelle quali c'è stato in questi ultimi anni un processo di riconversione delle colture con sostituzione di colture erbacee con colture arboree, alle quali la grandine arreca danni più gravi.

È ben noto che nel nostro Paese esiste una assicurazione volontaria contro i danni causati dalla grandine; ma è altrettanto vero che a questo tipo di assicurazione possono ricorrere quasi esclusivamente le grandi aziende, le quali possono convenientemente accollarsi la passività delle polizze di assicurazione,

piuttosto che correre il rischio di un grave danno.

La grande maggioranza delle piccole aziende, che coltivano circa il 60 per cento della superficie coltivabile, infatti, non hanno la possibilità di accedere a questa forma di assicurazione in quanto nel loro magro bilancio il premio di assicurazione da pagare rappresenta una spesa certa mentre il danno provocato dalla grandine rappresenta un danno incerto.

Inoltre l'assicurazione copre solo i rischi della grandine e non quelli del gelo, della brina, della siccità, ecc. che sono i fenomeni che maggiormente interessano le aziende agricole centro-meridionali.

Di qui l'esigenza di provvedere in modo permanente alla eliminazione o alla attenuazione delle gravi conseguenze apportate all'agricoltura dalle calamità atmosferiche.

Che questa esigenza sia particolarmente sentita, d'altra parte, lo dimostrano le numerose proposte di legge presentate in passato sull'argomento, proposte alle quali si riallaccia il presente progetto.

I criteri che informano la proposta che sottoponiamo alla vostra approvazione sono:

a) l'istituzione di un « Fondo » permanente contro le calamità atmosferiche per assicurare il risarcimento automatico e rapido dei danni che superano un certo limite, considerato come rischio normale dell'impresa;

b) la definizione di « calamità atmosferica eccezionale » ai fini del risarcimento.

Il carattere di eccezionalità del fenomeno atmosferico dipende non dalla frequenza del fenomeno stesso, ma dal danno che arreca. Così una calamità atmosferica diventa « eccezionale » quando arreca un danno superiore al normale rischio dell'impresa, fissato nel 30 per cento della produzione lorda aziendale calcolata per ciascun tipo di coltura.

Sono esclusi i danni provocati da alluvioni, terremoti, ecc., per il risarcimento dei quali devono provvedere leggi speciali.

c) la partecipazione all'alimentazione del « Fondo » delle categorie agricole e delle altre categorie produttive.

Su questo punto il progetto si differenzia notevolmente dalle precedenti proposte. Alcune di queste infatti erano basate sul presupposto che la solidarietà verso le categorie agricole colpite dovesse venire esclusivamente dalle categorie agricole stesse: altre invece chiamavano a contribuire anche le grandi industrie e quei complessi la cui attività è volta a fornire mezzi tecnici all'agricoltura.

Noi abbiamo scartato la prima soluzione, perché l'agricoltura versa in un grave stato

di crisi e non potrebbe sopportare da sola l'onere per il risarcimento dei danni. E abbiamo scartato anche la seconda perché ci sembra che urti contro la situazione obiettiva dei rapporti di forza intercorrenti tra agricoltura e industria.

Quest'ultima infatti è organizzata sotto forma di oligopolio, mentre la prima è molto più concorrenziale, data la presenza di un gran numero di piccole imprese. Quindi una imposta gravante sull'industria che produce beni per l'agricoltura sarebbe immediatamente trasferita sui beni stessi, contribuendo ad aumentare ulteriormente i costi delle aziende agricole. Né queste d'altra parte potrebbero trasferire i nuovi oneri sul consumatore e, in definitiva, contribuirebbe ancora all'alimentazione del « Fondo » soltanto l'agricoltura.

Abbiamo invece proposto un sistema di alimentazione del Fondo che, non gravando eccessivamente sull'agricoltura, soddisfa contemporaneamente il carattere di mutualità e di solidarietà che il provvedimento deve avere.

Il Fondo infatti è alimentato, oltre che da un contributo dello Stato di 10 miliardi, da un contributo delle Province di un miliardo. La partecipazione delle Province si basa sul fatto che le amministrazioni provinciali hanno una specifica competenza sul settore agricolo e sulla constatazione che alcune loro entrate sono in costante aumento (vedi per esempio, il gettito della sovrimposta sui fabbricati urbani e rurali che è aumentato del 50 per cento rispetto al 1957).

A formare la dotazione del Fondo, concorre anche un contributo versato dalle aziende aventi una superficie coltivata superiore a 3 ettari, commisurato alla stessa superficie coltivata, per un ammontare totale di 4 miliardi.

Non si è ritenuto opportuno differenziare il contributo legandolo anche ad altri parametri, perché, essendo oltre 23 milioni le aziende aventi una superficie coltivata superiore ai tre ettari, il contributo per ettaro non supera la modestissima cifra di 200 lire.

Infine il Fondo è alimentato da 35 miliardi ricavati dal gettito di una addizionale sull'imposta di ricchezza mobile di categoria A e B. Dieci dei 35 miliardi devono essere ricavati dai redditi provenienti da attività agricole, il resto dai redditi provenienti da attività extragricole.

Il Fondo è amministrato da un Comitato presieduto dal Ministro dell'agricoltura e composto da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni sindacali interessate (articolo 7).

Detto Comitato, oltre a quello di amministrare il Fondo, ha il compito di deliberare sulla misura dei contributi da fissare per ciascuna zona e di proporre la revisione delle addizionali e dei contributi (articolo 9).

La valutazione dei danni viene effettuata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura assistito in ogni comune da una Commissione

comunale composta da 1 rappresentante del comune e da 4 rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate.

Pensiamo di aver presentato una proposta che può apportare notevoli vantaggi alla nostra agricoltura e confidiamo che il Parlamento voglia approvarla al più presto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito un Fondo per il risarcimento dei danni alle colture agricole dovuti a calamità naturali. Il Fondo, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Fondo provvede ad alleviare le conseguenze determinate da calamità atmosferiche eccezionali nelle aziende agricole.

ART. 2.

Ai fini della presente legge sono considerate calamità atmosferiche eccezionali quegli eventi (grandine, gelo, brina, siccità ed altri fenomeni naturali analoghi) che colpiscono oltre l'alea normale la superficie territoriale di una zona omogenea.

ART. 3.

L'Ispettorato agrario provinciale compie i rilievi necessari al fine di stabilire la sopravvenienza di calamità eccezionali, e, quando essa si verifica, determina la delimitazione territoriale di esse e la misura media del danno.

ART. 4.

A favore delle aziende agricole danneggiate è concesso un sussidio, quando il danno superi per le singole colture danneggiate il 30 per cento della produzione lorda aziendale calcolata sulla base della produzione media conseguita, nella misura appresso indicata:

- a) per le colture erbacee:
fino al 50 per cento del danno, quando questo sia compreso tra il 30 e il 50 per cento della produzione aziendale;

fino all'80 per cento del danno quando questo sia superiore al 50 per cento della produzione aziendale.

b) per le colture arboree:

quando il danno sia limitato al prodotto dell'annata valgono le misure di sussidio previste per le colture erbacee di cui alla lettera a);

quando il danno si estende agli impianti arborei, oltre al risarcimento determinato come sopra per il prodotto dell'annata, è accordato anche un sussidio nella misura compresa tra il 30 e il 50 per cento del prodotto complessivo mancato per le annate successive fino alla ripresa della produzione, sussidio che sarà corrisposto annualmente.

Quando il danno è tale da imporre la ricostruzione degli impianti, oltre al risarcimento determinato come alla lettera b) per il prodotto dell'annata, il sussidio potrà arrivare fino alla misura dell'80 per cento della spesa sostenuta per l'opera di ripristino o di sostituzione degli impianti medesimi.

ART. 5.

Nelle zone e per le aziende per le quali il « Fondo » ha disposto un proprio intervento, gli uffici competenti delle imposte dirette provvederanno senza necessità di particolari pratiche da parte degli interessati ad applicare la riduzione delle imposte proporzionale alla entità del danno subito ed accertato azienda per azienda.

ART. 6.

La valutazione dei danni sofferti dalle aziende viene effettuata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, assistito da una Commissione comunale composta da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali delle categorie interessate e da un rappresentante del comune.

Il verbale di accertamento dei danni sarà steso, per ogni azienda, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e controfirmato dai membri della Commissione di cui al primo comma.

ART. 7.

Il Fondo è amministrato da un Comitato nazionale presieduto dal Ministro per l'agricoltura e foreste, e composto di:

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante del Ministero del tesoro;
un rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
un rappresentante del Ministero degli interni;
quattro rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali delle categorie interessate;
due esperti nominati dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Il Comitato elegge fra i propri membri il vice-presidente.

ART. 8.

La revisione della gestione del « Fondo » è affidata ad un collegio di revisori composto di tre membri, nominati rispettivamente dal Ministro del tesoro, dal Ministro dell'agricoltura e foreste e dal Ministro delle finanze.

ART. 9.

Il Comitato nazionale di amministrazione del Fondo ha il compito di:

amministrare il Fondo;
deliberare sulla misura dei contributi base da fissare per ciascuna zona, sulla base della constatazione di cui all'articolo 3 della presente legge;

proporre ogni tre anni al Ministero delle finanze la eventuale revisione delle aliquote di tassazione e dei contributi dello Stato, delle province e delle aziende, previsti dall'articolo 10, sulla base delle risultanze amministrative del triennio precedente e delle esigenze del « Fondo ».

ART. 10.

Il Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge ha una dotazione finanziaria annua di 50 miliardi.

Esso è alimentato annualmente:

a) da un contributo dello Stato di 10 miliardi per cinque anni a partire dall'esercizio 1964-65;

b) da un contributo delle province di 1 miliardo;

c) da un contributo versato dalle aziende agrarie in proporzione alla superficie coltivata, per l'ammontare totale di 4 miliardi. Sono escluse le aziende aventi una superficie coltivata inferiore ai 3 ettari;

d) da una addizionale progressiva sull'imposta di ricchezza mobile di categoria A

e *B* per i redditi provenienti da attività agricole, il cui gettito ammonti a 10 miliardi;

e) da una addizionale progressiva sull'imposta di ricchezza mobile di categoria *A* e *B* per i redditi provenienti da attività non agricole, il cui gettito ammonti a 25 miliardi.

ART. 11.

Il Governo è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la misura delle addizionali e del contributo a carico delle aziende ai sensi e nei limiti dell'articolo 10.